

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

ART. 1 ISTITUZIONE

- 1) E' istituito presso il Comune di Ascoli Piceno il registro amministrativo per il diritto del minore alla Bigenitorialità.
- 2) L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

ART. 2 SCOPO DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO

- 1) Il Registro risulta uno strumento per favorire, mantenere e sviluppare un corretto rapporto genitoriale, una costante relazione del minore con entrambi i genitori garantendone il diritto alla salute, all'educazione ed all'istruzione.
- 2) Il Registro consente ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in ugual misura di ogni comunicazione che lo riguarda;

ART. 3 CRITERI PER LA ISCRIZIONE

- 1) Un figlio minore di età può essere iscritto al registro della bigenitorialità se:
 - a) Risiede nel Comune di Ascoli Piceno;
 - b) Ne fa richiesta anche uno solo dei genitori;
 - c) Il genitore richiedente sia titolare della responsabilità genitoriale ovvero non sia destinatario di un provvedimento della Autorità Giudiziaria di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale.
- 2) Con l'iscrizione del figlio minore di età nel registro, lo stesso, per tutti i fini amministrativi, risulterà domiciliato presso entrambi i genitori così come verrà riportato nel Registro.
- 3) La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori congiuntamente o disgiuntamente o da uno solo. Qualora la domanda

venga inoltrata da uno solo dei genitori, l'ufficio anagrafe invia apposita informativa all'altro genitore dell'avvenuta iscrizione al Registro.

- 4) Con la richiesta di iscrizione al Registro della bigenitorialità, il genitore richiedente acconsente alla comunicazione dei dati ai richiedenti Enti della pubblica amministrazione o incaricati di un pubblico servizio, Istituzioni, Ordini Professionali che interagiscono con la vita del figlio minore di età.

ART. 4 ATTESTAZIONE DELL'ISCRIZIONE

- 1) Su richiesta di uno dei genitori il Comune rilascia apposita attestazione nella quale viene dato atto delle dichiarazioni rese da uno o entrambi i genitori all'atto della richiesta di iscrizione al Registro. Tale attestazione può essere rilasciata solo ai soggetti direttamente interessati.
- 2) L'attestazione rilasciata può essere usata per i fini del presente regolamento o in ogni caso si ritenga opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

ART. 5 CANCELLAZIONE

- 1) Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita, in capo ai genitori, dei requisiti per l'iscrizione al registro, provvede di ufficio alla cancellazione.
- 2) E' altresì onere di ciascuno dei genitori comunicare al Comune i provvedimenti dell'autorità Giudiziaria limitativi o di decadenza della responsabilità genitoriale.
- 3) La cancellazione può avvenire su richiesta diretta del genitore che ne ha chiesto l'iscrizione.

ART. 6 AZIONI DI PROMOZIONE

- 1) Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro Comunale rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.
- 2) All'atto del trasferimento della residenza di un genitore, unitamente al figlio minore di età, da altro Comune nel Comune di Ascoli Piceno, l'ufficiale dell'anagrafe provvede ad informare e mettere a disposizione allo stesso genitore apposito modello con il quale è possibile richiedere l'iscrizione al Registro.

ART. 7 PRIVACY

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

La competenza del registro è affidata ai Servizi Anagrafici che predispongono apposita modulistica da mettere a disposizione anche dei Servizi Sociali.

La Giunta, con proprio atto, può definire un differente servizio competente alla sua gestione.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale, alla voce Amministrazione Trasparente ed entra in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.